

DIRITTO

Direttive Cavallo e pianificazione del territorio

Versione aggiornata 2015



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Office fédéral du développement territorial ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Uffizi federal da svilup dal territori ARE

IMPRESSUM

Editori

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Foto

Agroscope, Istituto nazionale svizzero
d'allevamento equino

Distribuzione

www.are.admin.ch

Nota sulla versione aggiornata delle Direttive

Le nuove disposizioni concernenti la tenuta di cavalli nella zona agricola, entrate in vigore il 1° maggio 2014, hanno introdotto una serie di allentamenti normativi. Nelle aziende agricole, per esempio, viene sostanzialmente abbandonata la distinzione tra cavalli propri e cavalli di terzi (cavalli a pensione). A determinate condizioni, inoltre, è possibile predisporre spazi con suolo compatto destinati all'utilizzazione dei cavalli. Anche l'ambito della tenuta dei cavalli a scopo di hobby è ora disciplinato in modo più preciso e meno rigido. Nella presente versione aggiornata delle direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» vengono illustrate e contestualizzate queste novità normative.

Indice

A	Tenuta di cavalli in aziende agricole	5
1	Aziende agricole ai sensi della LDFR	5
1.1	Condizioni generali relative alla conformità alla zona	6
1.2	Condizioni relative alla conformità alla zona specifiche ai cavalli	6
2	Aziende agricole che non adempiono le condizioni di cui alla LDFR	12
2.1	Condizioni generali relative alla conformità alla zona	12
2.2	Condizioni relative alla conformità alla zona specifiche ai cavalli	13
3	Aziende accessorie non agricole.....	14
3.1	Aziende accessorie aventi uno stretto legame materiale con l'azienda agricola	14
3.2	Aziende accessorie senza stretto legame materiale con l'azienda agricola	14
3.3	Aziende accessorie non agricole e pensioni per cavalli	14
B	Tenuta di cavalli a scopo di hobby.....	15
1	Condizioni d'autorizzazione	15
1.1	Hobby	15
1.2	Cavalli propri e non di terzi	15
1.3	Edificio conservato nella sua sostanza.....	15
1.4	Edificio abitativo situato nelle vicinanze	15
1.5	Numero di animali.....	16
1.6	Tenuta rispettosa degli animali.....	16
1.7	Impianti esterni	16
1.8	Condizioni di cui agli articoli 24d capoverso 3 LPT e 43a OPT	17
2	Utilizzazione a scopo abitativo.....	18
3	Caducità dell'autorizzazione	18
C	Sinossi: tenuta di cavalli nella zona agricola	19
D	Sport equestri e tenuta di cavalli a scopo commerciale.....	20
E	Autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 24 LPT	21
F	Creazione di una zona per un progetto concreto.....	22
G	Appendice.....	24
1	Autorità cantonali competenti.....	24
2	Pubblicazioni relative alle nuove disposizioni	24

A Tenuta di cavalli in aziende agricole

Il concetto di *cavallo* include gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti. Vi è quindi congruenza con la legislazione in materia di protezione degli animali e di agricoltura.

Se la tenuta di cavalli viene effettuata in aziende agricole, si opera una distinzione tra *aziende agricole ai sensi della LDFR* (cfr. n. 1) e *aziende agricole che non adempiono condizioni di cui alla LDFR* (cfr. n. 2).

Gli articoli 16a^{bis} LPT e 34b OPT elencano in modo esaustivo le condizioni specifiche ai cavalli che deve soddisfare un edificio destinato alla *tenuta dei cavalli* per essere conforme alla zona agricola. Gli edifici e gli impianti adibiti all'allevamento di cavalli, alla produzione di carne di cavallo e alla tenuta di cavalli a pensione possono essere autorizzati in quanto conformi alla zona soltanto se soddisfano i criteri elencati in queste disposizioni. Oltre a rispettare le disposizioni specifiche ai cavalli, gli edifici e gli impianti in questione devono soddisfare le condizioni *generali* relative alla conformità alla zona (cfr. art. 34b cpv. 6 OPT).

1 Aziende agricole ai sensi della LDFR

Gli edifici e gli impianti per la tenuta di cavalli di cui agli articoli 16a^{bis} LPT e 34b OPT, situati presso aziende agricole secondo la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), possono essere autorizzati in quanto conformi alla zona se soddisfano le condizioni riportate qui di seguito.

Sommario:

Condizioni <u>generali</u> relative alla conformità alla zona	1.1
Condizioni relative alla conformità alla zona <u>specifiche ai cavalli</u>	1.2
Condizioni specifiche all' <u>azienda</u>	1.2.1
▪ azienda agricola esistente	
▪ base foraggera prevalentemente propria	
▪ pascoli	
Condizioni specifiche alle <u>edificazioni</u>	1.2.2
Edifici e impianti per la <u>tenuta di cavalli</u>	1.2.2.a
• stalle	
• aree di uscita con qualsiasi tempo (art. 34b cpv. 3 OPT)	
• depositi di foraggio e di stame	
• depositi del letame	
• locali per la cura dei cavalli	
• impianti per il foraggiamento esterni	
• pensiline in mezzo al pascolo	
• recinti	
Edifici e impianti destinati all' <u>utilizzo dei cavalli</u>	1.2.2.b
• spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli (art. 16a ^{bis} cpv. 2 LPT e 34b cpv. 4 OPT)	1.2.2.b.aa
• installazioni secondo l'art. 16a ^{bis} cpv. 3 LPT	1.2.2.b.bb
Edifici <u>abitativi</u> (art. 34b cpv. 5 OPT)	1.2.2.c
Condizioni specifiche alla <u>tenuta di cavalli a pensione</u>	1.2.3

1.1 Condizioni generali relative alla conformità alla zona

Le condizioni *generali* relative alla conformità alla zona devono sempre e comunque essere soddisfatte (art. 34**b** cpv. 6 OPT). A questo proposito, va menzionato in particolare l'articolo 34 capoverso 4 OPT, in base al quale l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
- all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista;
- l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.

Prima di procedere a una *nuova edificazione*, occorre sempre verificare se non è possibile riconvertire edifici o impianti *esistenti*. Qualora ciò non sia possibile, l'edificazione va effettuata, nella misura del possibile, sul luogo in cui si trova un vecchio edificio che non serve più (FF 2012 5875, in particolare pag. 5881).

In virtù del *principio della concentrazione*, gli edifici e gli impianti aziendali devono essere raggruppati nel modo più compatto possibile, di norma presso il centro aziendale. Nella OPT questo principio viene sancito esplicitamente in relazione agli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli (cfr. art. 34**b** cpv. 4 lett. d OPT).

Nel caso di edifici o impianti che non si trovano presso il centro aziendale, è lecito chiedersi se prevalga il principio della concentrazione o quello secondo cui il cambiamento di destinazione deve precedere qualsiasi nuova edificazione. Dagli estratti della sentenza del Tribunale federale 1C_144/2013 del 29 settembre 2014 riportati qui di seguito emergono gli aspetti cui occorre prestare attenzione in questi casi. La sentenza verte su una stalla per bovini convertita in pensione per cavalli ubicata a circa tre chilometri dal centro aziendale.

Dall'ispezione è emerso che l'ubicazione del centro aziendale è un po' meno esposta dal punto di vista paesaggistico ... e anche meglio collegata ... Considerato il luogo in cui si trova l'azienda, inoltre, una pensione per cavalli si integrerebbe meglio nei processi aziendali. D'altro canto, in questo stesso luogo non vi sono edifici liberi da utilizzare come box o aree d'uscita per cavalli. Durante l'ispezione è anche emerso che il luogo non si presta alla tenuta dei cavalli sia a causa della ripida via d'accesso sia perché non vi sono pascoli né superfici piane idonee per l'uscita dei cavalli e il pascolo.

Il secondo luogo ... presenta il vantaggio di poter impiegare come pensione per cavalli una stalla con fienile inutilizzata. La stalla si trova ... in un buon stato edilizio e può essere destinata alla tenuta dei cavalli senza dover subire interventi maggiori. È inoltre ideale se si considerano i pascoli adiacenti e la superficie piana, dotata di diverse vie per l'uscita dei cavalli ... Non è invece ideale in termini di collegamenti e di processi aziendali ...

Dopo aver ponderato tutte le circostanze di rilievo, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che:

... la costruzione di una pensione per cavalli in una vecchia stalla con fienile può essere ritenuta conforme alla zona nella misura in cui viene utilizzato il volume edilizio esistente, ampliato mediante aree per l'uscita adiacenti. Nel caso specifico, rispetto alla precedente tenuta di bovini, si tratta di un cambiamento di destinazione d'uso di portata limitata, che non si traduce in interventi significativi nel paesaggio agricolo né in un appesantimento dell'infrastruttura comunale.

Il Tribunale federale ha invece giudicato che non era idonea all'autorizzazione la costruzione di due box:

La costruzione o l'ampliamento di edifici destinati all'economia agricola al di fuori del centro aziendale dev'essere ... autorizzata con molta cautela. Di norma, questi interventi si traducono infatti in un ampliamento dell'infrastruttura esistente e comportano un'ulteriore dispersione degli insediamenti. Sebbene i modesti collegamenti esistenti dovrebbero bastare anche per due box per pony supplementari, l'annesso - già costruito - e le aree d'uscita ad esso connesse non offrono un effetto estetico gradevole. Gli ampliamenti edilizi della stalla con fienile sono particolarmente problematici a causa della sua ubicazione isolata nella pianura (sentenza 1C_144/2013 del 29 settembre 2014).

1.2 Condizioni relative alla conformità alla zona specifiche ai cavalli

Che i cavalli tenuti siano *propri* o *altrui* non è più di per sé rilevante. Con le nuove disposizioni sono infatti venute meno le restrizioni concernenti la *pensione per cavalli*. Un'azienda agricola che intende tenere cavalli a pensione deve tuttavia soddisfare alcune condizioni aggiuntive (cfr. n. 1.2.3).

1.2.1 Condizioni specifiche all'azienda

Un'azienda agricola che intende costruire edifici e impianti destinati ai cavalli deve soddisfare tre condizioni specifiche, ovvero:

- essere un'azienda agricola esistente ai sensi della LDFR;

- avere una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda;
- disporre di pascoli per i cavalli.

Qui di seguito sono riportati alcuni chiarimenti circa le tre condizioni citate.

a) Azienda agricola esistente ai sensi della LDFR

aa) Per *aziende agricole* si intendono le aziende ai sensi dell'articolo 5 o 7 LDFR (art. 34b cpv. 1 OPT). Secondo l'articolo 7 LDFR un'azienda agricola è tale se per la sua gestione è necessaria almeno un'unità standard di manodopera (1 USM). Conformemente all'articolo 5 lettera a LDFR, i Cantoni possono ridurre fino a 0,6 USM la soglia minima necessaria per costituire un'azienda agricola. La soglia relativa alle USM deve essere rispettata sia *prima* che *dopo* la realizzazione del progetto edilizio. Per calcolare le USM vengono computati tutti i cavalli tenuti nell'azienda, indipendentemente dal fatto che appartengano all'azienda stessa o a terzi.

Esempio: un'azienda agricola esistente intende dedicarsi alla tenuta di cavalli abbandonando a tal fine la tenuta di bovini. La soglia relativa all'USM conformemente alla LDFR dev'essere rispettata anche dopo il cambiamento di attività. I cavalli a pensione sono computati nel calcolo delle USM.

bb) L'azienda in questione deve *esistere già*: *non è ammesso costruire nuove aziende agricole* per la tenuta dei cavalli. Un'azienda intenzionata a tenere cavalli deve disporre pertanto già di *edifici aziendali esistenti* (FF 2012 5875, in particolare pag. 5881).

b) Base foraggera proveniente principalmente dall'azienda

Secondo l'articolo 16a^{bis} capoverso 1 LPT, l'azienda deve disporre *in ogni caso* di una base foraggera prevalentemente propria. La tenuta di cavalli non può essere indipendente dal suolo, il che significa che non trovano applicazione le disposizioni concernenti *l'ampliamento interno* (art. 16a cpv. 2 LPT) e quelle sulle *zone agricole speciali* (art. 16a cpv. 3 LPT).

Il criterio della base foraggera prevalentemente propria è soddisfatto se il *foraggio grezzo destinato agli equini* è prodotto per lo più nell'azienda stessa (FF 2012 5875, in particolare pag. 5881). Per foraggio grezzo si intende anche il mangime a disposizione dei cavalli nei *pascoli* (cfr. lett. c sotto). La produzione di foraggio grezzo dell'azienda deve coprire almeno il *70 per cento* del fabbisogno di foraggio grezzo dei cavalli.

Esempio: per poter coprire il fabbisogno di foraggio grezzo di un normale cavallo adulto sono necessari circa 0,35 ha di superficie idonea in pianura. Il 70 per cento di 0,35 ha corrisponde a 0,245 ha. Un'azienda in pianura con dieci cavalli deve pertanto disporre di almeno 2,45 ha di superficie propria per foraggio grezzo.

Nota sul grado di copertura del 70 per cento: l'articolo 36 capoverso 1 lettera b OPT prevede che, in caso di ampliamenti interni, il grado di copertura sia del 70 per cento. Per garantire una certa congruenza normativa, occorre prevedere almeno lo stesso grado di copertura anche per la tenuta di cavalli.

c) Pascoli per i cavalli

Conformemente all'articolo 16a^{bis} capoverso 1 LPT, l'azienda agricola deve disporre di pascoli per la tenuta di cavalli. Né la LPT né l'OPT prevedono tuttavia criteri specifici relativi alla dimensione di tali pascoli. Questi si ritrovano invece nell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) in relazione ai programmi per il benessere degli animali. A tal riguardo, l'ordinanza prevede che la superficie del pascolo destinata agli animali della specie equina debba essere di almeno 8 are (800 m²) per animale. Se più di cinque animali sono al pascolo assieme, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento (cfr. allegato 6 lett. E n. 7.4 OPD). Per ogni detentore di cavalli che non partecipa al programma per il benessere degli animali, l'autorità competente per l'attuazione della legislazione in materia di pianificazione del territorio deve stabilire, se del caso, la superficie necessaria. A tal fine, può fungere da valore di riferimento la superficie minima di cui sopra.

1.2.2 Condizioni specifiche alle edificazioni

La legge prevede un *numerus clausus* di edifici e impianti conformi alla zona agricola. Non è quindi possibile costruire qualsiasi tipo di edificio e impianto per la tenuta dei cavalli.

A seconda dell'edificio o dell'impianto da costruire, devono essere soddisfatte determinate condizioni. La legge distingue tra edifici e impianti per la *tenuta* (art. 16a^{bis} cpv. 1 LPT) ed edifici e impianti per l'*utilizzazione* (art. 16a^{bis} cpv. 2 e 3 LPT) di cavalli.

a) Edifici e impianti per la tenuta di cavalli

La tenuta di *cavalli* include il loro alloggio, foraggiamento, le uscite e la loro cura. Gli edifici e gli impianti *necessari* a questi scopi (art. 34 cpv. 4 lett. a OPT) sono considerati *conformi alla zona agricola*. Tra questi vi sono per esempio le stalle, le aree di uscita con qualsiasi tempo, i depositi di foraggio e di stame, i depositi del letame, i locali per la cura dei cavalli, gli impianti per il foraggiamento esterni (p. es. le rastrelliere), le pensiline in mezzo al pascolo e i recinti.

Le *aree di uscita con qualsiasi tempo* vanno distinte dagli *spiazzi per l'utilizzazione di cavalli*. Per «uscita» si intende il libero (ossia non condizionato dall'uomo) movimento all'aperto durante il quale l'animale può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. c dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). È considerata area di uscita il pascolo o un parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica, ossia in grado di resistere alla pressione degli zoccoli (art. 2 cpv. 3 lett. f OPAn). La seconda variante è definita nella OPT come area di uscita con qualsiasi tempo; nella legislazione in materia di agricoltura si parla invece di «corte». Le lettere a e b dell'articolo 34b capoverso 3 OPT disciplinano i requisiti che deve soddisfare l'area di uscita con qualsiasi tempo.

- Lettera a:
l'area deve essere *direttamente adiacente alla scuderia*. In linea di principio, le aree di uscita con qualsiasi tempo indipendenti e separate dalla stalla non sono ammesse. Soltanto qualora non fosse *assolutamente* possibile realizzare un collegamento diretto tra le due (p. es. a causa della forte pendenza del terreno, della presenza di aree di accesso necessarie all'azienda o di altre zone di transito), lo spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo (uso combinato).

Un'area di uscita con qualsiasi tempo separata dalla stalla è ammessa soltanto in due casi, ovvero se:
- non è possibile realizzare un collegamento tra le due e non vi è uno spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli;
- uno spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli c'è, ma vi sono troppi cavalli per poterne fare un uso combinato.

- Lettera b:
la superficie dell'area di uscita con qualsiasi tempo può *superare* la *superficie minima* stabilita nella OPAn se il fissaggio al terreno può essere rimosso senza grande dispendio. *Non può* tuttavia *superare in alcun caso* la *superficie raccomandata* nella OPAn.

Per quanto riguarda i dettagli, si applica quanto segue.

Superficie raccomandata: per le aree di uscita con qualsiasi tempo, la OPAn raccomanda le seguente superficie (cfr. all. 1 tabella 7 n. 4 OPAn):

- di norma, 150 m² per equino;
- in caso di stabulazione libera in gruppo con un'area d'uscita sempre accessibile, 75 m² per capo a partire dal sesto equino;
- nel caso di uscita con qualsiasi tempo separata dalla stalla, al massimo 800 m².

Fissaggio al suolo: nel caso di *superfici stabilizzate dure* (p. es. calcestruzzo), i lavori di rimozione e rivegetazione sono solitamente dispendiosi ed è per questo che, in tali casi, non possono essere superate le *dimensioni minime*. In generale, ghiaia, ciottoli, marna, sabbia, trucioli, geotessili o griglie possono invece essere rimossi senza grande dispendio; se vengono impiegati questi materiali, è quindi possibile superare la superficie minima.

Importanti esigenze della pianificazione del territorio: indipendentemente dal tipo di fissaggio al suolo scelto, qualsiasi superamento della superficie minima dev'essere conforme alle importanti esigenze della pianificazione del territorio. Tra tali esigenze vi sono per esempio la protezione delle *superfici per l'avvicendamento delle colture* e la *protezione del paesaggio*.

b) Edifici e impianti destinati all'utilizzazione dei cavalli

Per *utilizzazione* si intende il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica (art. 2 cpv. 3 lett. o n. 1 OPAn).

Per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda possono essere ammessi *spiazzi con suolo compatto* (cfr. lett. aa qui sotto). Sono inoltre autorizzate le *installazioni direttamente connesse* con l'*utilizzazione dei cavalli*, come sellerie o spogliatoi (cfr. lett. bb qui sotto). Non sono invece ammessi altri edifici o impianti per l'utilizzazione dei cavalli, come specialmente i maneggi coperti.

aa) Spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli

L'articolo 34b capoverso 4 OPT menziona a titolo di esempio i maneggi, i tondini e le giostre. A questi si possono aggiungere le aree di addestramento.

Nell'articolo 34b capoverso 4 lettere a–h OPT sono disciplinate le condizioni di autorizzazione:

- Secondo la lettera a, gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli possono essere impiegati esclusivamente per l'*utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda*. Ciò significa due cose: che in questi spiazzi non possono essere utilizzati cavalli estranei all'azienda, a meno che non ne sia previsto un uso in comune da più aziende (lett. b); e che questi spiazzi servono esclusivamente all'addestramento e al movimento dei *cavalli*. Qualsiasi *scopo commerciale* che esuli da tali attività (p. es. corsi di equitazione o ippoterapia) va valutato nel quadro e secondo le condizioni dell'articolo 24b LPT (aziende accessorie non agricole) (cfr. n. 3).
- Secondo la lettera b, *due o più aziende in cui vengono tenuti cavalli* possono impiegare in comune spiazzi per l'utilizzazione di cavalli. In un'ottica di pianificazione del territorio, questa collaborazione tra aziende è giustificata e anche auspicata in quanto funzionale a un'utilizzazione parsimoniosa del suolo.
- Nella lettera c sono disciplinate le *dimensioni* degli spiazzi: questi ultimi possono raggiungere una superficie massima di 800 m². La superficie delle giostre per cavalli non è computata nella superficie globale. La massima superficie ammessa può inoltre essere ripartita su più spiazzi.
- Nella lettera d sono concretizzati il principio di un'utilizzazione parsimoniosa del suolo e quello della *concentrazione*: conformemente a tali principi, gli edifici e gli impianti aziendali devono essere *raggruppati nel modo più compatto possibile all'interno di una stessa area* (cfr. n. 1.1).
- Nella lettera e si esplicita che gli spiazzi *non possono avere né tettoie né pareti*, il che *esclude* automaticamente la presenza di *maneggi coperti* nella zona agricola. Sono invece ammessi recinti, sponde e aste per il salto a ostacoli. Nel caso delle *giostre* è anche ammessa una tettoia per coprire la pista. Per quanto riguarda le aree di addestramento, sinora era autorizzata la copertura di metà della superficie (cfr. Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» Versione 2011, all. 4). In base alla lettera e, ciò non è ora più possibile.
- Conformemente alla lettera f, gli spiazzi possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione. Non sono invece necessarie, né tantomeno ammesse, vere e proprie luci di inondazione. L'illuminazione dovrebbe infatti consentire di lavorare in sicurezza con i cavalli in una situazione di penombra. Indicazioni utili al riguardo si trovano nella norma SIA 491

«Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili».

- Come indicato nella lettera g, *non sono ammessi impianti di amplificazione sonora*.
- Secondo la lettera h, gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli (al pari delle aree d'uscita con qualsiasi tempo) devono *poter essere rimossi senza grande dispendio*. Considerate le dimensioni di questi spiazzi, occorre procedere in modo da proteggere il più possibile il terreno, nel rispetto dei principi di un utilizzo parsimonioso del suolo e della protezione delle superfici coltivate.

bb) Installazioni direttamente connesse con l'utilizzazione dei cavalli

Le installazioni in questione sono quelle impiegate dai detentori dei cavalli e non gli edifici o gli impianti per i cavalli stessi. Tali detentori possono essere i gestori delle aziende oppure terzi i cui cavalli sono tenuti nell'azienda agricola.

Sono ammesse soltanto le installazioni *direttamente connesse con l'utilizzazione dei cavalli*.

Nell'articolo 16^{bis} capoverso 3 LPT sono menzionati a titolo d'esempio le sellerie e gli spogliatoi. Nel caso, per esempio, di una buvette usata come ristorante, questo nesso diretto è assente. Una tale infrastruttura rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 24^b LPT (azienda accessoria non agricola) (FF 2012 5875, in particolare pag. 5882).

Le dimensioni delle installazioni dovranno essere proporzionate alle necessità, ossia al numero di posti per i cavalli. Laddove possibile, occorre utilizzare a tal fine gli spazi disponibili negli edifici già esistenti.

Gli spogliatoi possono essere provvisti anche di impianti sanitari (WC, doccia) (FF 2012 5875, in particolare pag. 5882).

Per quanto attiene al *parcheggio di veicoli*, in ogni azienda agricola si trovano aree con suolo compatto adatte a questo scopo. Non è pertanto ammessa l'impermeabilizzazione di nuove superfici in quest'ottica (FF 2012 5875, in particolare pag. 5882).

c) Edifici abitativi

Conformemente all'articolo 34^b capoverso 5 OPT, *non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi* nel contesto della tenuta dei cavalli (FF 2012 5875, in particolare pag. 5882). Se la tenuta di cavalli in programma presuppone una vigilanza costante degli animali in loco, gli spazi abitativi necessari a tal fine devono già essere presenti. L'articolo 34^b capoverso 5 OPT rappresenta una norma speciale avente priorità rispetto alla disposizione generale di cui all'articolo 34 capoverso 3 OPT.

1.2.3 Condizioni specifiche alla tenuta di cavalli a pensione

Se intende tenere cavalli a pensione, un'azienda agricola deve soddisfare le condizioni aggiuntive riportate qui di seguito. Deve cioè disporre di:

- *collegamenti sufficienti* per i veicoli dei detentori dei cavalli;
- *aree di parcheggio* sufficienti per i veicoli dei detentori dei cavalli; non è ammesso impermeabilizzare nuove superfici a questo scopo (cfr. n. 1.2.2.b.bb);
- *sufficienti possibilità per uscire a cavallo* nei dintorni.



Area di uscita con qualsiasi tempo



Maneggio



Giostra meccanica

2 Aziende agricole che non adempiono le condizioni di cui alla LDFR

Nelle aziende agricole esistenti che non raggiungono la soglia minima di USM stabilita nella LDFR possono essere autorizzati come conformi alla zona agricola *provvedimenti edilizi* per la tenuta di cavalli *in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali* (aree di uscita con qualsiasi tempo, depositi del letame, impianti per il foraggiamento esterni e recinti) se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli (art. 34b cpv. 2 OPT).

Le aziende agricole che non raggiungono la soglia minima di USM di cui sopra non sono tuttavia autorizzate a costruire *nuovi* edifici e impianti per la tenuta o l'utilizzazione di cavalli, in quanto la legge riserva questa prerogativa alle *aziende agricole secondo la LDFR*.

Secondo l'articolo 35 OPT è ammesso costruire edifici e impianti *in comune* se le aziende interessate costituiscono una comunità aziendale o una comunità aziendale settoriale riconosciuta (lett. a), se alla domanda è accluso il contratto che istituisce la comunità firmato da tutti i membri (lett. b), e se tale contratto ha una validità di almeno dieci anni (lett. c). Due o più aziende in cui vengono tenuti animali possono quindi raggrupparsi per costituire una *comunità aziendale riconosciuta nel settore della tenuta di cavalli*. Se la comunità raggiunge la soglia minima di USM stabilita nella LDFR, in una delle aziende partner (azienda d'ubicazione) possono essere costruiti gli stessi edifici e impianti che possono essere costruiti in un'azienda agricola.

Le autorizzazioni secondo l'articolo 35 OPT vanno concesse alla *condizione risolutiva* che venga mantenuta la comunità, il che significa che diventano caduche se la comunità è sciolta. In questo caso gli edifici e gli impianti autorizzati vanno demoliti (cfr. art. 16b cpv. 2 LPT), a meno che nel frattempo l'azienda d'ubicazione abbia raggiunto le dimensioni di un'azienda agricola secondo la LDFR oppure si sia raggruppata con un'altra azienda destinata alla tenuta di cavalli per formare una nuova comunità riconosciuta.

2.1 Condizioni generali relative alla conformità alla zona

Oltre alle *condizioni specifiche* ai cavalli (cfr. n. 2.2), devono sempre essere adempiute le *condizioni generali* relative alla conformità alla zona agricola. Si rinvia a questo proposito al numero 1.1.

Le aziende agricole oggetto del presente capitolo che non raggiungono la soglia minima di USM sono *piccole aziende*. Se queste aziende presentano una domanda di costruzione occorre verificare in particolare se la costruzione sarà destinata all'esercizio dell'agricoltura a titolo ricreativo non conforme alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT) e se l'esistenza dell'azienda è prevedibile a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT).

Nella sentenza 1C_8/2010 del 29 settembre 2010 il Tribunale federale ha indicato quanto segue:

La gestione agricola ai sensi dell'articolo 16a LPT si distingue dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo soprattutto in funzione di un impiego del capitale e della forza lavoro costante, organizzato e orientato alla redditività, in un ambiente rilevante dal punto di vista economico. ...

La qualificazione di azienda agricola non è stabilita esclusivamente in funzione del carico di lavoro e del dispendio di tempo. Il dispendio di tempo per attività ricreative può essere notevole, senza che sussista già un'attività professionale. ...

Allo stesso modo, non è un fattore decisivo se la controparte riceve pagamenti diretti oppure adempie i requisiti per riceverli. Il riconoscimento quale azienda agricola ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm; RS 910.91) è circoscritto al campo d'applicazione della legge federale sull'agricoltura. ...

Per poter affermare che l'esistenza di un'azienda è garantita a lungo termine devono sussistere fatti certi e dev'essere stata fatta una verifica approfondita della sua redditività. ... Sulla base del reddito, si deve poter stabilire che l'attività accessoria agricola contribuisce in modo consistente a coprire il fabbisogno vitale della famiglia del gestore. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ritiene adeguato un contributo di circa un terzo nel caso di progetti che non hanno un'incidenza significativa sul territorio.

2.2 Condizioni relative alla conformità alla zona specifiche ai cavalli

2.2.1 Condizioni specifiche all'azienda

a) Aziende agricole esistenti

Le aziende agricole devono *già esistere*. Non è ammessa la costruzione di nuove aziende agricole allo scopo di tenere cavalli. Un'azienda intenzionata a tenere cavalli deve disporre pertanto già di *edifici aziendali esistenti* (FF 2012 5881).

b) Aziende con pascoli e una base foraggera prevalentemente propria

A tal proposito, si rinvia al numero 1.2.1.

2.2.2 Condizioni specifiche alle edificazioni

Le aziende agricole che non raggiungono la soglia minima di USM possono *destinare alla tenuta di cavalli* edifici e impianti *esistenti*, ma *non* sono autorizzate a costruire *nuovi edifici o impianti*. Fanno eccezione gli *impianti esterni* necessari a un'adeguata tenuta degli animali, ovvero le aree di uscita con qualsiasi tempo, i depositi del letame, gli impianti per il foraggiamento esterni (p. es. le rastrelliere) e i recinti (art. 34b cpv. 2 OPT).

In particolare, non è autorizzata l'edificazione di *spiazzi per l'utilizzazione di cavalli*, mentre è ammessa un'area di uscita con qualsiasi tempo *a uso combinato*, ossia destinabile anche all'utilizzazione di cavalli, nella misura in cui si presti a tale scopo e sempre che tale uso non implichi alcuna modifica edilizia né comporti nuove ripercussioni sul territorio e sull'ambiente (cfr. art. 24e cpv. 3 LPT, applicabile per analogia anche in questo caso alla luce di una regolamentazione coerente).

Affinché le aziende agricole che non raggiungono la soglia minima di USM non siano pregiudicate rispetto a quelle che tengono cavalli a scopo di hobby, può essere autorizzata anche l'integrazione di *sellerie e spogliatoi* nei locali esistenti.

2.2.3 Condizioni specifiche alla tenuta di cavalli a pensione

Le aziende agricole che non raggiungono la soglia minima di USM possono *destinare* edifici e impianti *esistenti* alla tenuta di cavalli a pensione, sempre che tali edifici e impianti soddisfino le condizioni di cui al numero 1.2.3.

3 Aziende accessorie non agricole

Un'azienda agricola ai sensi della LDFR può esercitare un'attività commerciale a titolo di attività accessoria non agricola in edifici e impianti esistenti a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 24b LPT e 40 OPT.

Per quanto riguarda i cavalli, si considerano attività commerciali una scuola d'equitazione, l'ippoterapia, l'equiturismo, il trekking equestre, le corse in carrozza e simili.

Qui di seguito viene spiegata la distinzione, fatta nell'articolo 24b LPT, tra aziende accessorie con e senza stretto legame materiale con l'azienda agricola.

3.1 Aziende accessorie aventi uno stretto legame materiale con l'azienda agricola

Si parla di stretto legame materiale tra l'azienda accessoria e l'azienda agricola nei due casi riportati qui di seguito (cfr. art. 40 cpv. 3 OPT):

- servizi agrituristici con i cavalli (p. es. equiturismo);
- servizi socio-terapeutici o pedagogici con i cavalli, nei quali la vita e, nella misura del possibile, il lavoro in fattoria costituiscono una parte fondamentale della terapia.

Le aziende accessorie aventi uno stretto legame materiale con l'azienda agricola sono avvantaggiate sotto tre punti di vista:

- non devono dimostrare la necessità di percepire un reddito accessorio;
- possono realizzare costruzioni annesse o mobiliari (mobili) fino a una superficie di 100 m²;
- possono impiegare personale esclusivamente addetto alle loro attività.

3.2 Aziende accessorie senza stretto legame materiale con l'azienda agricola

Qualora nessuna delle condizioni sopracitate sia soddisfatta, non vi è un legame materiale tra l'azienda accessoria e l'azienda agricola. È questo, per esempio, il caso di una scuola d'equitazione, di un'azienda che pratica l'ippoterapia, del commercio di cavalli o di articoli di equitazione, della mascaia, della lavorazione di finimenti e di selle ecc.

Le aziende accessorie che non hanno uno stretto legame materiale con l'azienda agricola devono comprovare con un piano aziendale la necessità di un reddito supplementare (art. 40 cpv. 2 OPT).

3.3 Aziende accessorie non agricole e pensioni per cavalli

Se un'azienda intende gestire sia un'azienda accessoria non agricola sia una pensione per cavalli, vi è un rischio relativamente importante che l'attività di coltivazione passi in secondo piano. L'azienda accessoria non agricola dovrà pertanto essere vincolata alla condizione risolutiva che, nel quadro globale dell'azienda, l'attività di coltivazione resti quella principale.

La condizione risolutiva dev'essere menzionata nel registro fondiario (art. 44 cpv. 1 lett. b OPT). Se l'azienda non soddisfa più questa condizione, l'autorizzazione diventa automaticamente caduca con la conseguenza che i provvedimenti edilizi che servono per l'attività accessoria non agricola dovranno essere demoliti (cfr. art. 16b cpv. 2 LPT).

B Tenuta di cavalli a scopo di hobby

La tenuta di animali a scopo di hobby al di fuori della zona edificabile è disciplinata agli articoli 24e LPT e 42b OPT. Le disposizioni valgono anche per i cavalli. Si tratta di un *disciplinamento esaustivo* e *non* sono applicabili altre norme concernenti autorizzazioni.

1 Condizioni d'autorizzazione

Edifici o parti di essi disabitati e conservati nella loro sostanza, collocati al di fuori della zona edificabile, possono essere destinati alla tenuta di cavalli a scopo di hobby se i detentori dei cavalli abitano in un edificio situato nelle vicinanze e se gli interventi edilizi in programma garantiscono una tenuta rispettosa degli animali.

Qui di seguito sono illustrati i vari aspetti nel dettaglio.

1.1 Hobby

Si parla di tenuta di animali *a scopo di hobby* se questa viene svolta per passione e non per ricavarne un reddito. Questa caratteristica la differenzia sia dalla tenuta di cavalli a scopo agricolo sia da quella a scopo commerciale (cfr. cap. A e C).

1.2 Cavalli propri e non di terzi

I cavalli tenuti a scopo di hobby *non possono appartenere a terzi* (cavalli a pensione), altrimenti si tratterebbe di un'attività commerciale. Per stabilire se si tratta di un cavallo proprio o di terzi, si può far riferimento alla banca dati sul traffico di animali.

1.3 Edificio conservato nella sua sostanza

L'edificio da destinare alla tenuta dei cavalli dev'essere *conservato nella sua sostanza*, ossia essere *utilizzabile conformemente allo scopo per il quale è stato costruito* e i suoi *elementi portanti devono essere per lo più intatti*. Gli edifici pericolanti non possono essere presi in considerazione (FF 2012 5875, in particolare pag. 5883).

1.4 Edificio abitativo situato nelle vicinanze

Chi tiene un cavallo a scopo di hobby deve abitare in un edificio *situato nelle vicinanze*. In questo modo si può garantire che i cavalli vengano sorvegliati e accuditi in loco. Si evitano inoltre andirivieni né occorre predisporre bagni, docce, posti letto ecc.

La necessaria vicinanza sussiste segnatamente per quegli edifici che si trovano all'interno di un gruppo di edifici (p. es. all'interno del nucleo dell'azienda).

L'edificio abitativo può essere situato nella *zona edificabile*, se l'oggetto da trasformare si trova in una parcella adiacente nella *zona agricola*.

Se i cavalli sono tenuti all'interno della *zona edificabile*, non è ammesso costruire *impianti esterni* (p. es. aree di uscita con qualsiasi tempo) nella *zona agricola* adiacente. Un simile sconfinamento nella zona non edificabile allenterebbe la distinzione tra i due comprensori, fino a cancellarla. Conformemente all'articolo 24e capoverso 4 LPT, viene fatta un'eccezione nel caso di *recinzioni* che servono al *pascolo* e che non hanno ripercussioni negative sul paesaggio. Recinzioni di questo tipo

possono essere autorizzate anche quando gli animali sono tenuti all'interno della zona edificabile (cfr. al riguardo n. 1.7.3).

1.5 Numero di animali

Conformemente all'articolo 42b capoverso 3 OPT, possono essere tenuti soltanto tanti animali quanti i detentori sono in grado di accudire *personalmente*. Questa condizione limita automaticamente il numero di animali che possono essere tenuti. Chi detiene animali a scopo di hobby deve essere in grado di gestire *autonomamente, ossia senza alcun aiuto esterno*, il carico di lavoro necessario per accudirli. Dovrà inoltre precisare le modalità con cui viene svolta la tenuta degli animali.

Secondo la legislazione sulla protezione degli animali, i cavalli non possono essere tenuti da soli (art. 59 cpv. 3 OPAn). Chi vuole tenere cavalli a scopo di hobby deve pertanto essere in grado di occuparsi di due animali.

Se risulta che il carico di lavoro necessario per accudire gli animali non può essere gestito senza l'aiuto di terzi, l'autorizzazione diventa automaticamente caduca (cfr. art. 42b cpv. 7 OPT e n. 3 in basso).

1.6 Tenuta rispettosa degli animali

Se il diritto federale fissa esigenze supplementari rispetto a quelle definite dalla legislazione sulla protezione degli animali per una tenuta rispettosa degli animali, le *installazioni all'interno degli edifici* devono soddisfare anche queste esigenze (art. 42b cpv. 4 OPT).

Esigenze in questo senso si trovano in particolare negli articoli 72–76 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). Le esigenze specifiche relative alla tenuta dei cavalli sono riportate nell'allegato 6 lettera A numero 2 e nella lettera D numero 1 OPD e riguardano per esempio l'illuminazione, l'altezza del soffitto e il pavimento delle stalle.

Un'eccezione è costituita dalla *stabulazione in gruppo* di cavalli secondo l'allegato 6 lettera A numero 2.1 lettera a OPD; la stabulazione in gruppo di cavalli adulti è infatti assai delicata e può comportare grosse difficoltà in caso di animali che non si sopportano (FF 2012 5875, in particolare pag. 5884).

1.7 Impianti esterni

Alla regola generale secondo cui *non è ammesso* costruire *nuovi* edifici e impianti per la tenuta di animali a scopo di hobby fanno eccezione gli *impianti esterni*. Conformemente all'articolo 42b capoverso 5 OPT, per impianti esterni si intendono gli impianti, *privi di tettoie e di pareti, necessari a un'adeguata tenuta degli animali*.

Quali impianti esterni siano *necessari a un'adeguata tenuta degli animali* è stabilito nella legislazione sulla protezione degli animali: nell'articolo 42b capoverso 5 OPT vengono menzionati in particolare le *aree di uscita con qualsiasi tempo*, i *depositi del letame* e i *recinti*. A questi si aggiungono gli impianti per il foraggiamento (p. es. le rastrelliere).

Non sono invece ammessi gli impianti destinati *esclusivamente ad attività svolte con gli animali a scopo di hobby* (art. 42b cpv. 5 lett. a OPT), ossia quelli che servono all'*utilizzazione* degli animali (p. es. all'equitazione, al lavoro alla corda o al tiro). Nell'ordinanza vengono citati a titolo d'esempio i maneggi e le aree di esercitazione.

Le *pensiline in mezzo al pascolo* non sono considerate impianti esterni (art. 42b cpv. 5 lett. b OPT; FF 2005 6303, in particolare pag. 6321). Se gli animali sono tenuti a scopo di hobby, i pascoli devono essere predisposti in modo tale da non richiedere simili pensiline.

Può succedere tuttavia che le pensiline in mezzo al pascolo per la tenuta di animali a scopo di hobby siano *vincolate all'ubicazione* ai sensi dell'articolo 24 LPT. Esempi: per esercitare il pascolo in una parcella si trova soltanto una persona che tiene animali a scopo di hobby; la pastura riveste un interesse pubblico e, per esercitarla, è necessaria per motivi oggettivi una simile pensilina installata permanentemente.

1.7.1 Aree di uscita con qualsiasi tempo

Le aree di uscita con qualsiasi tempo (cfr. A 1.2.2.a) fanno parte degli impianti esterni necessari per un'adeguata tenuta degli animali e devono essere *direttamente adiacenti alla scuderia*. Una separazione è ammessa soltanto nel caso in cui non sia *assolutamente* possibile realizzare un collegamento diretto tra le due (p. es. a causa della forte pendenza del terreno) (art. 42b cpv. 6 OPT).

Le *dimensioni* dell'area di uscita con qualsiasi tempo sono stabilite conformemente all'articolo 34b capoverso 3 lettera b OPT (cfr. cap. A 1.2.2.a).

È ammesso utilizzare un'area di uscita con qualsiasi tempo *in modo combinato*, ovvero sia per l'uscita che per l'utilizzazione dei cavalli (art. 24e cpv. 3 LPT), sempre che tale utilizzazione non comporti interventi edilizi. La costituzione del suolo e la configurazione esterna devono essere concepite in modo adeguato alla funzione primaria di area di uscita (parco per il *libero* movimento dell'animale all'aperto) e non all'utilizzazione del cavallo da parte dell'uomo (FF 2012 5875, in particolare pag. 5885). L'uso combinato non deve inoltre implicare ripercussioni rilevanti sul territorio e l'ambiente.

1.7.2 Depositi del letame

Le esigenze edilizie applicabili ai depositi del letame sono illustrate nella Guida all'applicazione dell'UFAM intitolata «Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft/Constructions rurales et protection de l'environnement» (cfr. www.ufam.admin.ch; disponibile in tedesco e francese). I depositi del letame possono essere muniti di pareti conformemente a quanto prescritto dalla legislazione sulla protezione delle acque.

1.7.3 Recinti

Per costruire recinti dei pascoli destinati ai cavalli è necessaria un'autorizzazione nel caso in cui questi dovessero modificare in modo sostanziale il paesaggio (sentenza del Tribunale federale 1C_122/2009 del 21 gennaio 2010). In generale, non sono invece soggette ad autorizzazione le recinzioni *temporanee*, smontate al termine della pastura.

Per i recinti non è autorizzato l'impiego di materiali o colori troppo vistosi (FF 2012 5875, in particolare pag. 5885).

Conformemente all'articolo 24e capoverso 4 LPT, le recinzioni che servono al *pascolo* e che non hanno ripercussioni negative sul paesaggio possono essere autorizzate anche quando gli animali sono tenuti nella *zona edificabile* (cfr. anche n. 1.4).

1.8 Condizioni di cui agli articoli 24d capoverso 3 LPT e 43a OPT

Secondo gli articoli 24e capoverso 5 LPT in combinato disposto con l'articolo 24d capoverso 3 LPT nonché 43a OPT, i provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli a scopo di hobby sono autorizzati soltanto se:

- l'edificio da trasformare non è più necessario all'utilizzazione anteriore oppure se viene assicurato che venga mantenuto per tale scopo;
- la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
- l'edificio da trasformare è adatto alla tenuta dei cavalli;
- l'aspetto esteriore e la struttura edilizia di base restano sostanzialmente immutati;

- la trasformazione comporta tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura associati alla tenuta di cavalli sono a carico del proprietario;
- la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
- non vi si oppongono interessi preponderanti.

La *struttura edilizia basilare* di un edificio è costituita dalle fondamenta, dai muri portanti, dai pavimenti, dai soffitti e dalla costruzione del tetto. Fattori determinanti per l'*aspetto esteriore* sono il tetto, le facciate e i dintorni. L'aspetto esteriore e la struttura edilizia basilare devono rimanere *sostanzialmente immutati*. Sono ammesse soltanto *trasformazioni minime*.

Per trasformazione minima della struttura edilizia di base si intendono, per esempio, la rimozione di un muro interno, il leggero abbassamento del pavimento o il leggero rialzamento del soffitto. Per trasformazione minima dell'aspetto esteriore si intendono per esempio un ampliamento moderato di una porta o di una finestra, l'approntamento di un'area di uscita con qualsiasi tempo (sempre che questo non causi modificazioni importanti del terreno) oppure l'installazione di una rastrelliera.

2 Utilizzazione a scopo abitativo

La tenuta di animali a scopo di hobby è considerata un ampliamento dell'utilizzazione a scopo abitativo dell'abitazione situata nelle vicinanze. Essa è computata nelle possibilità di ampliamento dell'edificio abitativo secondo l'articolo 42 capoverso 3 (art. 42b cpv. 1 e 2 OPT). A tal riguardo, si applica quanto segue:

- le scuderie, i depositi di foraggio e di stame nonché i locali per le selle e finimenti sono considerati *superfici accessorie*;
- trattandosi di *parti costruttive aperte*, le superfici degli impianti esterni non devono necessariamente essere computate in modo fisso e possono essere considerate in modo che l'entità dell'ampliamento ammesso venga ridotta adeguatamente.

Se l'edificio abitativo e l'edificio da destinare alla tenuta di animali a scopo di hobby si trovano su *parcelle diverse*, in applicazione dell'articolo 44 capoverso 2 OPT occorre introdurre una *menzione nel registro fondiario* per entrambe le parcelle; la menzione indicherà l'obbligo di computare la superficie.

Se l'edificio abitativo *non può più essere ampliato*, non sarà possibile accogliere a posteriori una domanda di costruzione per la tenuta di animali a scopo di hobby. Lo stesso dicasi se l'edificio abitativo e quello da trasformare si trovano su parcelle diverse.

3 Caducità dell'autorizzazione

Conformemente all'articolo 42b capoverso 7 OPT, l'autorizzazione viene a cadere se le condizioni di autorizzazione non sono più adempiute. È questo il caso, per esempio, se gli animali non sono più tenuti a scopo di hobby oppure se non sono più accuditi dagli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze, bensì da terzi. Allo stesso modo, l'autorizzazione diventa caduca se la tenuta degli animali assume contorni tali da non poter più essere assimilata a un hobby.

L'autorità competente stabilisce mediante decisione che l'autorizzazione è divenuta caduca e dispone il ripristino dello stato anteriore.

C Sinossi: tenuta di cavalli nella zona agricola


Tabella sinottica 1

	Aziende agricole ai sensi della LDFR	Aziende agricole che non adempiono le condizioni di cui alla LDFR	Tenuta di cavalli a scopo di hobby (agricoltura a titolo ricreativo)
Nuovi edifici e impianti	sì	no ¹	no
Cambiamento di destinazione di edifici e impianti esistenti	sì	sì	sì
Impianti esterni necessari per un'adeguata tenuta degli animali	sì	sì	sì
Spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli	sì	no ¹	no
Nuovi edifici abitativi	no	no	no
Cavalli a pensione	sì	sì	no
Numero di cavalli	a seconda della base foraggera e dei pascoli	a seconda della base foraggera e dei pascoli	i detentori di animali a scopo di hobby devono essere in grado di curare tutti gli animali in modo autonomo, ossia senza l'aiuto di terzi.

¹ Le comunità aziendali riconosciute o le comunità aziendali settoriali che si occupano della tenuta di cavalli e per le quali è necessario un tempo di lavoro pari almeno a quello necessario per aziende agricole secondo la LDFR possono costruire in una delle aziende partner gli stessi edifici e impianti edificabili in un'azienda agricola (cfr. cap. A 2).

Tavola sinottica 2

Tenuta di cavalli a scopo di hobby (agricoltura a titolo ricreativo)		Aziende agricole che non adempiono le condizioni di cui alla LDFR	Aziende agricole ai sensi della LDFR secondo l'art. 5 LDFR (eccezioni cantonali)		secondo l'art. 7 LDFR (caso normale)
non aventi diritto a paga- menti diretti	aventi diritto a pagamenti diretti				



¹ unità standard di manodopera

D Sport equestri e tenuta di cavalli a scopo commerciale

Gli edifici e gli impianti destinati a sport equestri e alla tenuta di cavalli a scopo commerciale (scuola d'equitazione, centri equestri, commercio di equini, traino di carrozze ecc.) devono essere ubicati nella *zona edificabile* oppure in una *zona speciale ai sensi dell'articolo 18 LPT*.

Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali, costruiti secondo il diritto anteriore (ossia prima del 1° gennaio 1980) fuori della zona edificabile oppure divenuti non conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione, possono essere *modificati* o *ampliati* se sono soddisfatte *determinate condizioni*. A tal riguardo, si rinvia agli articoli 37a LPT nonché 43 e 43a OPT. Le possibilità previste in queste disposizioni sono riservate tuttavia ad aziende commerciali *attive*. Le *aziende in disuso* non possono essere riattivate.

E Autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 24 LPT

Gli edifici e gli impianti destinati a sport equestri, alla tenuta di cavalli a scopo commerciale o a scopo di hobby oppure destinati ad altre attività relative all'equitazione non conformi alla zona non devono essere ubicati in una zona agricola. Di conseguenza, non sono ammissibili autorizzazioni eccezionali (vincolate all'ubicazione) ai sensi dell'articolo 24 LPT.

F Creazione di una zona per un progetto concreto

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è ammesso creare una zona speciale per un progetto concreto, se questa zona soddisfa gli scopi e i principi della LPT e se sono stati ponderati gli interessi in modo appropriato e circostanziato. L'articolo 24 LPT non viene pertanto eluso nonostante non sia previsto il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per il progetto edilizio.

Le zone per progetti concreti devono adempiere una serie di requisiti. L'ubicazione scelta deve basarsi su una valutazione approfondita che includa l'esame di possibili alternative e consideri anche il contesto regionale, oltre a quello comunale. Gli impianti destinati a sport equestri devono essere accessibili in linea di principio a tutti e devono essere collegati adeguatamente con la rete dei trasporti pubblici. Secondo l'articolo 30 capoverso 1^{bis} OPO, le superfici per l'avvicendamento delle colture possono essere azionate soltanto se, senza sfruttare tali zone, non è ragionevolmente possibile raggiungere un obiettivo importante anche dal punto di vista del Cantone; e se viene garantito che le superfici sfruttate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze.

Le zone isolate, ovvero quelle discostate dal comprensorio insediativo, *non sono* in linea di massima ammesse, perché violano il principio della concentrazione degli insediamenti. Conformemente a questo principio pianificatorio, gli edifici e gli impianti non vincolati all'ubicazione devono essere concentrati in insediamenti compatti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b LPT). Nella giurisprudenza del Tribunale federale si identificano due casi (riportati qui sotto) in cui è eccezionalmente ammessa una zona isolata:

- a) La zona isolata permette unicamente una *leggera estensione di un comprensorio già edificato*.

Un esempio di questa eccezione si trova nella DTF 124 II 391.

- b) La zona isolata permette unicamente *un ampliamento moderato di edifici e impianti equestri esistenti e costruiti legalmente*.

Due esempi dalla prassi del Tribunale federale:

- Nella sentenza 1A.16/2006 del 26 luglio 2006 il Tribunale federale ha giudicato sui seguenti fatti:

Edifici e impianti esistenti

Una stalla per 26 cavalli, un ex fienile trasformato in maneggio coperto, un campo per l'equitazione (20m x 60m), un rettangolo in sabbia e una pista da galoppo.

Ampliamento previsto

Ampliamento della stalla per contenere 40 box, costruzione di un secondo maneggio coperto, di un campo ostacoli, di un rettangolo di dressage e di un parcheggio.

Decisione del Tribunale federale

Il Tribunale federale ha giudicato che, nel caso in questione, l'ampliamento non potesse essere considerato moderato.

- Nella sentenza 1C_153/2007 del 6 dicembre 2007 il Tribunale federale ha giudicato sui seguenti fatti:

Edifici e impianti esistenti

Una stalla per sette cavalli, un campo per l'equitazione (21m x 40m) munito a metà di tettoie e pareti, un rettangolo di dressage, una pista da galoppo e una superficie munita di vari ostacoli.

Ampliamento previsto

Copertura completa con tettoie e pareti del campo per l'equitazione e costruzione di un circolo per il lavoro alla corda.

Decisione del Tribunale federale

Il Tribunale federale ha giudicato che, nel caso in questione, l'ampliamento si potesse considerare moderato.

Osservazione

Occorre tenere conto del fatto che il campo per l'equitazione in oggetto era già coperto a metà con tettoie e pareti. Di norma, la copertura con tettoie e pareti di un campo per l'equitazione non è considerata un ampliamento moderato. In caso contrario, qualsiasi campo per l'equitazione potrebbe essere trasformato a posteriori in un maneggio coperto, il che non riflette l'intenzione del legislatore. L'articolo 34*b* capoverso 4 lettera e OPT esclude dunque espressamente la possibilità di munire di tettoie e pareti gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli.

G Appendice

1 Autorità cantonali competenti

Conformemente all'articolo 25 capoverso 2 LPT, per *tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili*, l'autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se possa essere autorizzata un'eccezione.

Qualsiasi autorizzazione edilizia concessa senza l'approvazione dell'autorità cantonale competente è *nulla* (DTF 111 Ib 213 consid. 5).

2 Pubblicazioni relative alle nuove disposizioni

Foglio federale 2012 5875: Iniziativa parlamentare. Tenuta di cavalli nella zona agricola. Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 2012.

Foglio federale 2012 5893: Iniziativa parlamentare. Tenuta di cavalli nella zona agricola. Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 2012. Parere del Consiglio federale dell'8 giugno 2012.

Rapporto esplicativo concernente la revisione parziale del 2 aprile 2014 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (cfr. www.are.admin.ch; la data indicata nel titolo del rapporto – 26 marzo 2014 – è sbagliata).